



## ORDINANZA N° 42/2024/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	Sbarco n. 2 gru portuali presso il terminal in concessione d.m. società MCT SPA
-----------------	---

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 134/2024/ADSP-MTMI, con il quale sono state conferite al dott. Pasquale FARAONE, le funzioni di Segretario Generale facente funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTA** l'Ordinanza n. 09/2020 del 14/07/2020, di emanazione del Nuovo Regolamento per la disciplina delle attività Industriali, Commerciali, Artigianali che si esercitano nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale, all'interno dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro e Taureana di Palmi;
- VISTA** l'Ordinanza n. 18/2018, concernente l'obbligo di comunicazione e incidenti sul lavoro che si dovessero verificare negli ambiti portuali di competenza;
- VISTA** l'Ordinanza n. 17/2018, di emanazione del Regolamento concernente l'uso di fonti termiche a terra in ambito portuale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 272, concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485;

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 271, concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 81/2008 con successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'attuazione delle Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare l'art. 26 del predetto decreto che prescrive specifici obblighi per il datore di lavoro (Committente), in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, in rapporto alle imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi;

**VISTA** la nota datata 22/10/2024 assunta in pari data al prot. ADSP-MTMI n. 28117 E del 22/10/2024, con la quale la Società MEDCENTER CONTAINER TERMINAL SPA ha trasmesso i documenti di sicurezza in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, relativi alla gestione dell'area di banchina interessata dallo sbarco di n. 2 nuove gru portuali ZPMC;

**CONSIDERATO** che l'area interessata facente parte della banchina operativa di levante del Terminal MCT S.p.A. è ordinariamente interessata dal complesso delle attività svolte dalla stessa Società MCT in qualità di concessionaria demaniale marittima, correlate con la gestione del terminal per il transhipment dei contenitori;

**VISTA** la documentazione prodotta da Medcenter Container Terminal s.p.a., in particolare il Regolamento Generale di Sicurezza, contenente:

1. l'organizzazione logistica del cantiere che si andrà a realizzare tra la bitta 98 e la bitta 114/115 della banchina sud del terminal;
2. l'organizzazione dei lavori intesa come le ditte che parteciperanno ai lavori;
3. i rischi generali del cantiere che integrano i rischi specifici che ciascuna ditta esecutrice, appaltatrice e subappaltatrice dovrà valutare nel proprio Piano Operativo di Sicurezza;
4. le misure di sicurezza di carattere generale che le varie ditte presenti in cantiere dovranno osservare al fine di prevenire i possibili rischi di interferenza intese come misure per il coordinamento;
5. le misure atte a gestire una possibile situazione di emergenza che dovesse interessare l'area di cantiere.

**CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza autorizzativa è strettamente correlata alla durata dei lavori concernenti lo sbarco delle gru portuali in questione, secondo il documento "Cronoprogramma dei lavori";

**VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020;

**CONSIDERATO** pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime interessate, rientrante nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione del cantiere e l'esecuzione delle operazioni di sbarco delle suddette gru portuali;

**VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;

**VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**IN VIRTU'** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;

## **AUTORIZZA**

per i motivi in premessa ed in via eccezionale e temporanea, in riferimento alle Ordinanze in vigore nel porto di Gioia Tauro, il terminalista Soc. MCT S.p.A. (committente) ad eseguire presso la banchina sud di levante in concessione d.m., tra la bitta 98 e la bitta 114/115, periodo dal 26 ottobre 2024, fino a termine esigenze, le operazioni/servizi portuali relative allo sbarco di n. 2 nuove gru a Portale dalla M/N ZHEN HAU 29, ed il successivo posizionamento e messa in opera a cura dell'appaltatore principale ZPMC, società sussidiaria del gruppo societario China Communications Construction Group Ltd azienda cinese, la quale, per l'esecuzione dello sbarco delle suddette gru, si avvale delle seguenti ditte specializzate:

- **GENIUS TECHNOLOGY ENGINEERING S.R.L.**, con sede Legale a Napoli (NA), nel Corso Umberto I, 17, regolarmente iscritta nel Registro art. 68 C.N. anno 2024, al num. 733, al fine di svolgere l'attività di Lavori di meccanica generale - Codice Ateco (2007) n. 25.62 - Categoria C;
- **MOVIGRU' S.R.L.**, con sede Legale a Polistena (RC), in Via Pio La Torre, 09, regolarmente iscritta nel Registro art. 68 C.N. anno 2024, al num. 334, al fine di svolgere l'attività di Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile - Codice Ateco (2007) n. 77.32 - Categoria N;
- **RI.MA. PORT S.R.L. IN CONTROLLO GIUDIZIARIO**, con sede Legale a San Ferdinando (RC), in Via II^ Zona Industriale, snc, regolarmente iscritta nel Registro art. 68 C.N. anno 2024, al num. 599, al fine di svolgere l'attività di Riparazioni meccaniche di autoveicolo - Codice Ateco (2007) n. 45.20.1 - Categoria G.
- **CEISIS S.P.A. SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI**, con sede Legale a Genova (GE), in Via Lungobisagno Istria, 14/27U Rosso, regolarmente iscritta nel Registro art. 68 C.N. anno 2024, al num. 174, al fine di svolgere l'attività di Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) - Codice Ateco (2007) n. 45.21.01 - Categoria F.

Pertanto, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto:

## **ORDINA**

ai fini delle attività di coordinamento e pianificazione degli interventi previsti, che a decorrere dal 26/10/2024 fino alla data di comunicazione di fine lavori, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza della zona demaniale marittima a ridosso della banchina sud di Levante del porto di Gioia Tauro dalla bitta 98 alla bitta 114/115, area d.m. ricadente all'interno del terminal MCT SPA, interessata dai lavori di sbarco di n. 2 nuove gru portuali;

### **ART.1 - ZONA DI INTERDIZIONE**

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulla zona del demanio marittimo, posta presso la predetta banchina sud dalla bitta 98 alla bitta 114/115, ad eccezione del personale autorizzato e mezzi delle sottoindicate Ditte;

- **MCT S.P.A.** (Committente);

- **DNV** (*Ispettori*) – **FLOW ENGINEERING** (*Ispettori*)
- **ZPMC** (*Appaltatore Principale - affidataria MCT*);
- **GENIUS TECHNOLOGY ENGINEERING S.R.L. "GTE"** (*Subappaltatore ZPMC*);
- **MOVIGRU' S.R.L.** (*Subappaltatore GTE – Impresa noleggiante*);
- **RI.MA. PORT S.R.L.** (*Subappaltatore GTE*);
- **CEISIS S.P.A. SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI** (*Subappaltatore ZPMC*).

## **ART. 2 - PRESCRIZIONI SBARCO GRU SU NAVE/CHIATTA E OBBLIGHI DEL TERMINALISTA**

- il Terminalista - committente è obbligato a promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in riferimento alle operazioni portuali oggetto dell'appalto, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, (conosciuto con l'acronimo DUVRI) che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008). In tale documento, pertanto, il Terminalista - committente deve specificare le lavorazioni o le fasi delle stesse che possono comportare interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese, con conseguente puntualizzazione delle criticità legate al rischio interferenziale;
- prima dell'inizio dei lavori deve richiedere ed ottenere dalle ditte affidatarie-esecutrici Piano operativo di sicurezza (POS). I requisiti generali che devono avere i documenti di sicurezza redatti dai datori di lavoro, nella fattispecie, sono pertanto, quelli descritti dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, cui si aggiungono, per la particolarità dell'attività portuale, i requisiti specifici di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 272/1999;
- le imprese che effettueranno le operazioni di sbarco, dovranno operare attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni di carattere generale contenute nel Piano Operativo di Sicurezza, nonché al DUVRI elaborato dal Terminalista. Il predetto DUVRI deve essere tenuto in cantiere a disposizione degli organi di controllo;
- preventivamente alle operazioni di sbarco gru, è necessario consultare i servizi meteorologici affidabili, al fine di ricevere in tempo utile avvisi in caso di condizioni meteorologiche avverse ed adottare tempestivamente le azioni più opportune prima del presentarsi di suddette condizioni. Tra le azioni possibili: interrompere la movimentazione del carico; spostare e assicurare le gru e altre attrezzature che potrebbero subire l'impatto dei fenomeni previsti; procedere all'evacuazione se è necessaria;
- accertarsi che ogni impresa esecutrice dei lavori, abbia designato una o più persone addette alla lotta antincendio ed il possesso della relativa formazione ed addestramento (in particolare per le attrezzature antincendio portatili e fisse);
- verificare che le superfici delle aree portuali interessate siano compatibili in termini strutturali alle operazioni in argomento, ovvero, le stesse superfici, devono essere adeguatamente resistenti da sostenere i carichi pesanti che vi sono applicati, oltre che privi di fori, buche, crepe, inutili bordi o oggetti sporgenti, in particolare i binari delle gru su rotaie devono: avere una sezione ed una capacità portante adeguate; essere stabili e piani, con una superficie di rotolamento uniforme; essere strutturati in modo tale che i loro elementi siano collegati tra di loro;
- considerato che le operazioni di sbarco gru vengono effettuate all'interno delle aree in concessione al Terminalista MCT S.p.A., la stessa Società MCT, in relazione ai lavori di che trattasi, deve preliminarmente procedere alla verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese terze o dei lavoratori autonomi che opereranno all'interno delle proprie aree in concessione. Tale verifica, deve essere estesa alle disponibilità tecnico organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati nelle operazioni di sbarco delle Gru che dei dipendenti della Società MCT contemporaneamente presenti all'interno

del Terminal. Pertanto, il R.S.P.P. o suo delegato, deve assicurare l'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza contenute nel relativo Piano emergenza, in particolare, il Terminalista deve fornire alle Ditte interessate, informazioni in merito:

- processi produttivi nelle aree adiacenti;
  - macchine ed impianti in servizio;
  - eventuali merci pericolose presenti nel raggio di 150 mt. dall'area interessata alle operazioni di imbarco;
  - misure di sicurezza preventive e protettive;
  - misure per la gestione dell'emergenza;
  - misure di prevenzione incendi;
  - procedure e modalità di accesso nelle aree di lavoro.
- Nell'ambito del cantiere operativo il Committente dovrà individuare le zone destinate allo stoccaggio ordinato dei materiali, delle attrezzature, sistemazione dell'area di lavoro, ecc., tramite la predisposizione di una idonea segnaletica conforme alla normativa vigente, idonea sia per il periodo diurno che notturno che evidenzii i rischi presenti nelle singole aree di operazione, tale area potrà essere delimitata anche mediante cntrs vuoti atti a realizzare una barriera continua del cantiere;
- il committente/terminalista, preventivamente all'ubicazione delle gru deve valutare le giuste distanze spaziali al fine di evitare che le gru nelle traslazioni e nei movimenti dei rispettivi bracci possano trovare ostacoli di sorta, ivi compresi i carichi sospesi, nel corso degli spostamenti in orizzontale e verticale;

### ART. 3 - OBBLIGHI PER LE DITTE APPALTATRICI E AUTONOMI

Il D.Lgs n. 81/08 definisce l'impresa affidataria: "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavori autonomi", nella fattispecie risulta:

- **MCT S.P.A.** (Committente);
- **DNV** (Ispettori) – **FLOW ENGINEERING** (Ispettori)
- **ZPMC** (Appaltatore Principale - affidataria MCT);
- **GENIUS TECHNOLOGY ENGINEERING S.R.L. "GTE"** (Subappaltatore ZPMC);
- **MOVIGRU' S.R.L.** (Subappaltatore GTE – Impresa noleggiante);
- **RI.MA. PORT S.R.L.** (Subappaltatore GTE);
- **CEISIS S.P.A. SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI** (Subappaltatore ZPMC).

Atteso che, è dovere del Comando della "Nave/Chiatta", verificare l'abilità e la qualità dei servizi svolti a bordo e vigilare e controllare le operazioni affinché siano svolte a regola d'arte, ai fini della sicurezza per la navigazione, in particolare nella fase in cui avviene il derizzaggio delle gru portuali a bordo della chiatta, devono essere considerate le conseguenze di possibili sbandamenti e movimenti della Chiatta stessa, tali sbandamenti e movimenti potrebbero compromettere difatti la stabilità delle gru ed il controllo dei suoi movimenti. Quindi, prima delle operazioni di che trattasi è opportuno richiedere oltre alla consulenza degli esperti in progettazione di gru presenti alle operazioni, anche la presenza durante le fasi di sbarco di un Ingegnere navale. Allo stesso modo, l'impresa affidataria e l'impresa esecutrice:

- adottano le misure necessarie di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere;
- predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere nell'ambito dell'area individuata dal terminalista/committente con le modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, in coordinamento con il committente o suo preposto;

- designano preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- affidano i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- forniscono ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedono l'osservanza da parte dei propri dipendenti delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

Considerato che la Ditta MOVIGRU S.R.L., risulta l'impresa noleggiante (locatore) dei mezzi di sollevamento, necessari alle operazioni portuali che trattasi, la Stessa oltre agli obblighi comuni a tutte le imprese (dvr in primis), in particolare è soggetta agli adempimenti degli obblighi di cui agli art. 23 («Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori»), art. 72 («Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso») e artt. 37-73 («Informazione, formazione e addestramento»), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- il titolare del nolo "a caldo", dovrà adeguare la propria Valutazione dei Rischi inserendo i mezzi e gli operatori nella organizzazione aziendale di cantiere, verificando che i mezzi siano conformi ai requisiti di legge e che i lavoratori sia stati formati e addestrati all'uso dei medesimi;
- rimane la responsabilità propria dell'operatore, il quale indipendentemente dalle direttive che riceve, deve osservare alcune regole di base, quelle indicate dai manuali d'uso e dalle norme in vigore;
- il titolare del nolo "a caldo" dovrà inserire i dati dei macchinari, i nominativi degli operatori e la Valutazione dei Rischi per le operazioni da compiere in cantiere nel proprio POS – pertanto, dovrà acquisire tutta la documentazione dei macchinari e quella che attesti l'abilitazione degli operatori, l'idoneità sanitaria, la formazione di base di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e la regolarità del rapporto di lavoro – oltre ad informare gli stessi operatori sui Rischi presenti nel contesto operativo e il programma delle lavorazioni;

#### **ART. 4 - LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO (Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro)**

Considerato che per le operazioni di sbarco gru, risulta inevitabile l'utilizzo di fonti termiche, relativamente per le operazioni da effettuare a terra/cantiere:

Il Committente deve accertarsi che le Imprese esecutrici dei lavori con l'uso di fonti termiche, utilizzino mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio.

Inoltre si evidenzia quanto prescritto nell'ordinanza n. 17/2018, di emanazione del Regolamento concernente l'uso di fonti termiche a terra in ambito portuale, in particolare, preventivamente le operazioni di che trattasi, le ditte interessate, dovranno avanzare istanza tramite lo SUA ADSP-MTMI all'Ufficio preposto, inviando l'apposito "*MODELLO USO FIAMMA*", per il rilascio del previsto N.O., previa verifica documentale delle seguenti condizioni:

- siano in possesso delle previste abilitazioni e di specifico regolamento contenente le precauzioni da tenere per l'esecuzione dei lavori con l'uso di fonti termiche;

- sia predisposto un adeguato servizio di prevenzione, rilevazione ed estinzione degli incendi;
- le condizioni meteorologiche non devono consentire lo spargimento di scorie incandescenti;
- non devono essere presenti per un raggio di 200 metri operazioni di buncheraggio.

In particolare, gli addetti all'esecuzione di lavori con fonti termiche dovranno attenersi alle vigenti normative sulla sicurezza ed igiene sui lavori e conformarsi alle presenti disposizioni: FIAMMA OSSIDRICA (cannello ossiacetilenico):

1. Sarà obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto, per l'intercettazione di gas. Detta valvola dovrà assicurare la neutralizzazione di qualsiasi ritorno di fiamma che si possa verificare nella condotta del gas;
2. l'operatore dovrà indossare idonea protezione individuale quali schermo di protezione del viso, guanti isolanti, indumenti parascintille;
3. fra l'erogazione della fiamma e le bombole ovvero i generatori o gasometri dovrà intercorrere una distanza di almeno 10 metri riducibile a 5 metri nel caso che gli stessi siano protetti contro le scintille e l'irradiazione del calore, o usati per lavori all'esterno;
4. il trasporto delle bombole ovvero dei gasometri deve essere effettuato mediante mezzi atti a garantire la stabilità degli stessi ed evitare urti pericolosi; gli stessi, quando si effettuino lavori, devono essere sufficientemente ancorati a terra al fine di evitarne la caduta, le bombole che non sono in funzione dovranno avere il cappelletto a vite;
5. le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene dovranno essere contrassegnate con l'esatto nome tecnico della materia contenuta, munite della prevista etichettatura e del previsto certificato di collaudo;
6. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio di cui un recipiente d'acqua per il raffreddamento del cannello, idonei estintori idrici o a schiuma, ed eventualmente sabbia, inoltre il Terminalista MCT dovrà rendere immediatamente disponibile all'occorrenza il sistema antincendio del terminal stesso.

## **ART. 5 - NORME FINALI**

Ai fini dell'esercizio delle competenze che le norme vigenti assegnano all'ADSP-MTMI le fasi di lavoro e le principali attrezzature utilizzate dalle relative imprese che eseguono i lavori con uso di fiamma, potranno essere fatti oggetto di verifiche di concerto con l'Azienda Sanitaria Provinciale competente.

L'ADSP-MTMI è manlevata da ogni eventuale responsabilità, che resta a carico della Società (MCT) Committente e delle ditte esecutrici in ordine ai rispettivi obblighi, derivante dall'inosservanza delle vigenti normative applicabili all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ancorché non espressamente richiamate, nonché da ogni eventuale danno diretto o indiretto che si possa verificare per effetto della presente autorizzazione sul demanio e verso terzi;

Il Terminalista MCT S.p.A/Committente, troverà le modalità più confacenti alla propria struttura per garantire la presenza e la conservazione della documentazione tecnica nei luoghi dove si svolge l'attività in argomento. Tali disposizioni amministrative rispecchiano le responsabilità e le procedure operative per la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nell'attività di gestione dell'emergenza, di fronte al manifestarsi di un evento che possa costituire elemento di pericolosità per gli operatori portuali.

## **ART. 6 - SANZIONI**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

## **ART. 7 - PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

## **ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gioia Tauro, 24/10/2024

### **IL DIRIGENTE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Pasquale FARAONE

### **IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**

Dott. Pasquale FARAONE

### **IL PRESIDENTE**

A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI